

VERBALE DI ACCORDO

per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ex art. 1, D.L. n. 104/2020 ed ex art. 22, D.L. n. 18/2020 come successivamente modificato e integrato dalla Legge di Conversione n. 27/2020 e dall'art. 70, D.L. n. 34/2020, nonché dall'art. 1, D.L. n. 52/2020

Oggi, 28 dicembre 2020,

tra

la società LVMH Italia S.p.A. – Divisione Moda e Pelletteria, rappresentata dalla Dr.ssa Daniela Saccà, assistita dalla Dr.ssa Roberta Rossetti di Confcommercio Imprese per l'Italia MI-LO-MB, nonché dall'Avv. Massimo Dramis (di seguito, anche la "Società")

e

i rappresentanti delle segreterie nazionali della **Filcams-CGIL**, **Fisascat-Cisl** e **Uiltucs**, rispettivamente in persona dei Sig.ri Luca De Zolt, Aurora Blanca e Paolo Proietti (di seguito, anche le "OO.SS.")
(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "Parti")

Premesso che:

A) in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle norme di contenimento del contagio emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Società ha già fatto ricorso, a decorrere dal 16 marzo 2020, al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (di seguito, "CIGD"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, D.L. n. 18/2020, come successivamente modificato e integrato dal D.L. n. 34/2020 e dal D.L. n. 52/2020, per un periodo complessivo di 18 (diciotto) settimane, esteso a 22 (ventidue) settimane per le unità site nelle sole Regioni della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna, ai sensi degli artt. 15 e 17 del D.L. n. 9/2020;

B) l'art. 1, comma 1, D.L. n. 104/2020 prevede che i datori di lavoro che, nel corso del 2020, riducano o sospendano l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere il trattamento di CIGD per un periodo di 9 (nove) settimane (incrementate di ulteriori 9 settimane sulla base di specifiche condizioni), fruibili tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020;


C) l'art. 1, comma 1, D.L. n. 104/2020 stabilisce altresì che i periodi di CIGD precedentemente fruiti ai sensi del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii. e ricadenti, anche parzialmente, nel periodo successivo al 12 luglio 2020, devono essere imputati alle predette 9 (nove) settimane di CIGD e, pertanto, devono essere da quest'ultimo detratti;

D) stante la persistenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Società, con comunicazione datata 20 novembre 2020, ha inviato alle OO.SS. richiesta di esame congiunto in via telematica per la domanda di trattamento di CIGD relativa alle 9 (nove) settimane previste dalle disposizioni sopra richiamate, detratti i periodi già fruiti successivamente al 12 luglio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, D.L. n. 104/2020 e dell'art. 22, D.L. n. 18/2020, come integrato e modificato dal D.L. n. 34/2020 e dal D.L. n. 52/2020;

E) in data 28 dicembre 2020 è stato effettuato l'esame congiunto in via telematica, nel corso del quale le Parti, dopo aver esaminato la situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono date atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di ammissione al trattamento di CIGD le suddette 9 (nove) settimane, ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 104/2020 e dell'art. 22, D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, come modificato dall'art. 70, D.L. n. 34/2020 e dall'art. 1, D.L. n. 52/2020.

Tutto ciò premesso

1) le Parti si danno atto che ricorrono i presupposti per la presentazione della domanda di concessione del trattamento di CIGD ai sensi dell'art. 1, D.L. n. 104/2020 e dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020, come modificato ed integrato dalla Legge di Conversione n. 27/2020 nonché dall'art. 70, D.L. n. 34/2020 e dall'art. 1, D.L. n. 52/2020, per un massimo di n. 620 (seicentoventi) dipendenti, di cui n. 136 (centotrentasei) a tempo determinato, occupati presso le Unità di cui all'Allegato 1 al presente verbale (di seguito, collettivamente, anche le "Unità");



2) il trattamento di CIGD sarà richiesto con decorrenza dal 16 novembre 2020 per tutte le Unità, dedotti i periodi eventualmente già fruiti successivamente al 12 luglio 2020 e, quindi, come segue:

- unità Louis Vuitton:
 - sino al 31 dicembre 2020 (7 settimane) per la seguente unità:
Milano, Largo Augusto, 8;
 - sino al 31 dicembre 2020 (7 settimane) per le seguenti unità:
Arzachena, Casa 2, Villaggio La Fase Porto Cervo; Capri, Via Cammarelle, 19; Napoli, Via dei Mille, 2; Bari, Via Sparano, 127/A; Firenze, Piazza Strozzi, 1; Forte dei Marmi, Via Giovanni Mantauti, 3/B; Roma, Piazza San Lorenzo in Lucina, 41; Roma, Via Condotti, 13; Roma, Via del Tritone; Fiumicino, Via dell'Aeroporto di Fiumicino; Genova, Via Roma, 30; Portofino, Molo Umberto I, 6-7; Palermo, Via Della Libertà, 7; Torino, Via Roma, 320
 - sino al 13 dicembre 2020 (4 settimane) per le seguenti unità:
Bologna, Galleria Cavour, 1; Milano, Via Montenapoleone, 2; Milano, Via Santa Radegonda 3, ang. Duomo; Milano, Via Ugo Foscolo, 2; Venezia, Calle Larga de L'Ascension, 1255-1256; Verona, Via Mazzini, 82; Padova, Piazza Garibaldi, 3;
- unità Celine:
 - sino al 31 dicembre 2020 (7 settimane) per le seguenti unità:
Milano, Via Bigli, 20; Serravalle Scrivia (AL), Via della Moda;
 - sino al 20 dicembre 2020 (5 settimane) per le seguenti unità:
Firenze, Via de Pecori, 16R; Milano, Via Montenapoleone, 25; Milano, Via Santa Radegonda, 3; Roma, Via Condotti, 20; Roma, Via del Tritone; Venezia, Calle Vallaresso, 1312-B.
- unità Berluti:
 - sino al 31 dicembre 2020 (7 settimane) per la seguente unità:
Milano, Via Sant'Andrea, 16;
- unità Holding:
 - sino al 31 dicembre 2020 (7 settimane) per la seguente unità:
Milano, Largo Augusto, 8;

3) l'intervento interesserà n. 620 (seicentoventi) dipendenti, di cui n. 136 (centotrentasei) a tempo determinato, addetti presso le Unità, con riduzione o sospensione sino a zero ore. Resta inteso che non saranno sospese le figure professionali la cui attività sia necessaria per garantire la continuità dell'operatività della Divisione Moda e Pelletteria; per tali figure, ove possibile, si darà priorità al lavoro svolto in modalità agile;


4) si conviene, altresì, che durante il periodo di CIGD, in caso di specifiche esigenze aziendali, la Società avrà facoltà di richiamare in servizio uno o più lavoratori sospesi, con un preavviso non inferiore a 24 (ventiquattro) ore, anche in considerazione degli eventuali di eventuali futuri provvedimenti che dovessero essere emanati dalle autorità competenti a modifica delle attuali misure restrittive;

5) ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'art. 22, D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020, introdotto dall'art. 70, D.L. n. 34/2020, la Società anticiperà ai lavoratori interessati il trattamento di CIGD oggetto del presente accordo, salve eventuali diverse determinazioni dell'INPS;

6) con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno atto che la procedura di informazione e consultazione sindacale è stata correttamente esperita.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Società



Confcommercio MI LO MB



Le OOSS.

